

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 21 FEBBRAIO 2019 E 22 FEBBRAIO 2019
Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a [*] – (denominazione/dati anagrafici) delega il [*] a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di Visibilia Editore S.p.a. 21 febbraio 2019 alle ore 9.00 in prima convocazione e in seconda convocazione, ove occorrendo, il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 9.00, presso la Sede Legale

A. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

- 1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

i. di raggruppare le azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. 100 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

ii. di procedere all'annullamento nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, di massimo n. 99 azioni ordinarie, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

iii. di approvare conseguentemente la modifica dell'art. 6 (sei), primo comma (Capitale Sociale e Azioni), dello Statuto Sociale come segue:

" Il capitale sociale è di Euro 2.080.171,91 (due milioni ottanta mila cento settantuno virgola novantuno) sottoscritto e versato, è diviso in numero 641.363 (seicento quarantunomila trecento sessanta tre) azioni ordinarie senza valore nominale".

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

iv. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di:

(a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei "Warrant"; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 6 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 2. Modifica dell'art. 13 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

Proposta del Consiglio di Amministrazione

i. modifica dell'art. 13 (tredici), dello Statuto Sociale come segue:

13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione.

13.2 Si applicano a tal fine i quorum costitutivi e deliberativi stabilite dalle disposizioni normative vigenti:

– l'assemblea ordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibererà a maggioranza assoluta;

– l'assemblea straordinaria in unica convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

13.4 L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme di legge applicabili nei singoli casi:

– l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;

– l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;

– l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

– l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

– E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

– L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (b) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge (ivi inclusa la Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno), nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; c) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 13.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B. QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA¹ IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

C. IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA², CON RIFERIMENTO ALLA

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
- FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
- FAVOREVOLE alla proposta degli amministratori
- FAVOREVOLE alla proposta di un altro Socio
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

LUOGO DATA FIRMA

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

2 Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)